

### **Sinistro stradale - copertura assicurativa**

La circolazione, come definita dall'articolo 3, comma 1 e 9 del codice della strada, ha riguardo *“al movimento, alla sosta o alla fermata del veicolo”*.

A tale scopo il legislatore ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia, precisando così la norma che: *“ogni veicolo o natante deve essere assicurato e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 della Costituzione ha conferito rilevanza costituzionale”*.

Per l'operatività della garanzia di responsabilità civile obbligatoria è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, come precisato dalla Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite con la sentenza n. 86200 del 29 aprile 2015.

Rientra, pertanto, nella copertura assicurativa *“qualunque movimento del veicolo”*, essendo del tutto indifferente l'uso che se ne faccia, e neppure rileva la distinzione tra *“movimento dell'intera massa del veicolo e movimento d'una sua parte”*, né la distinzione tra *“veicoli monofunzionali e polifunzionali”*, tanto meno che il movimento non sia orizzontale.

E', pertanto, coperta da garanzia assicurativa la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deve, pertanto, coprire qualsiasi incidente causato, utilizzando un veicolo secondo la sua funzione abituale, come bene ha ribadito anche la Corte di Giustizia Europea, Sezione III, con sentenza n. C 162/13 del 4 settembre 2014.

E' stato, quindi, ritenuto così ricadente nella circolazione stradale: *“il danno causato dall'apertura o chiusura d'uno sportello d'un veicolo fermo* (Cassazione, Sezione 3, sentenza n. 18618 del 21 settembre 2005), *ovvero dal ribaltamento del cassone di carico d'un camion* (Cassazione, Sezione 3, sentenza n. 8305 del 31 marzo 2008).

A supporto ulteriore, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza n. 24622 del 3 dicembre 2015, ha ribadito che: *“non rileva la distinzione tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento d'una sua parte, sia per la lettera della legge, nella quale non si trova tale distinzione, sia per lo scopo dell'art. 18 della L. 990/69 che è quello di tutelare le vittime ed impone dunque una interpretazione coerente con questa finalità”*.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Fermo tecnico – prova del danno**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22687 del 04 ottobre 2013, ha precisato che: *“...è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale*

*anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore, che al pari di qualsiasi altro danno, va allegato e provato” (conforme Suprema Corte di Cassazione, sentenze nn. 17135/2011 e 12820/1999).*

Con la sentenza n. 13215 del 26 giugno 2015, la Corte di Cassazione, rileva, quindi, che: *“E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”,* come ribadito anche dalle della S.C. nn. 22687 del 04 ottobre 2013 - 23916/06 - 12908/04 e 17963/02.

Infatti: *“la prospettabilità di un danno da fermo tecnico in re ipsa, ha tradizionalmente trovato fondamento nell’osservazione che il danneggiato, in conseguenza del fatto illecito del terzo, viene privato del veicolo per un certo tempo. Per ciò solo egli subisce un triplice ordine di danni: a) il pagamento della tassa di circolazione anche durante il periodo della sosta forzata; b) il pagamento del premio assicurativo nello stesso periodo; c) il deprezzamento del mezzo; d) la scelta di acquisto di un’autovettura - con conseguente decisione di assoggettarsi all’imposizione prevista a carico del proprietario - non può che dipendere dalla necessità del danneggiato di utilizzare il mezzo per gli spostamenti, per cui non è dato cogliere il valore della proposta scissione tra titolarità e circolazione”,* come acclarato con la sentenza della Corte di Cassazione, n. 20620 del 14 ottobre 2015.

Orbene, a parere degli scriventi, è pacifico che un veicolo, anche durante la sosta (per le necessarie riparazioni) necessita della copertura assicurativa (potendo comunque provocare danni a terzi, se alloggiata su suolo pubblico), ma non appare condivisibile che i costi di tale copertura assicurativa (nel caso di incidente) debbano ricadere sul danneggiato e non sul responsabile del sinistro.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Passeggero che non indossa cinture- concorso di colpa in incidente**

Stabilire se la vittima d'un sinistro stradale, al momento del fatto, avesse o non avesse le cinture di sicurezza allacciata, ed in quanta parte, l'eventuale omissione di una tale fattispecie, abbia concausato il sinistro, costituiscono, pacificamente, accertamenti di fatto, non valutazioni in *iure*.

La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 126 del 08 gennaio 2016, a tale proposito, ha precisato che: *“sul punto che non può chiedersi al giudice di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella adottata dal giudice di merito Infatti il giudice di merito, al fine*

*di adempiere all'obbligo della motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, atteso che il sindacato della Corte è, infatti, limitato a valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale, nulla rilevandosi che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo”.*

Per quanto, poi, alla valutazione nella liquidazione del “danno alla salute”, laddove diversi da quelli risultanti dalle tabelle uniformi predisposte dal Tribunale di Milano, nella sentenza, di cui sopra, viene precisato che: “... non è sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorre che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano, e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia provveduto anche a versare in atti”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Tamponamento: responsabilità**

E' circostanza pacifica che “*il caso fortuito e la forza maggiore sono caratterizzati dalla eccezionalità, presente quando si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell'esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere*”.

Nè va disatteso che, l'art. 141 del codice della strada, stabilisce “*l'obbligo, a carico del conducente, di regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo, per la sicurezza sia delle cose che delle persone*”.

Ne sussegue, pertanto, che, in ipotesi di plurimi tamponamenti, “responsabile unico è da considerarsi l'ultimo della fila”, che, in movimento e non osservando la distanza di sicurezza, abbia tamponato l'ultimo dei veicoli in fermata che lo precedeva, ciò in quanto, come ben recita il codice della strada, il conducente deve sempre essere in grado di fermare tempestivamente il proprio veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

A supporto di quanto sopra concorre la sentenza n. 803 del 27 aprile 2015, emessa dal Tribunale di Perugia, n. 803 del 27 aprile 2015, con cui è stato precisato che: “...mentre il caso fortuito consiste in un quid imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza di contrasto, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dall'uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito”.

Il giudice, nella sentenza di cui sopra, ha rilevato, inoltre, che “*la velocità della vettura condotta dallo attore non risultava commisurata alle caratteristiche e alle condizioni dello stato dei luoghi, ed era tale da non permettere allo stesso di mantenere il controllo del veicolo, che andò a collidere con i*

*veicoli che lo precedevano nello stesso senso di marcia, condotta in contrasto col dettato dell'art. 141, comma 1, del Codice della Strada”.*

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Incidenti stradali mortali: dolo eventuale**

La Cassazione, sezione I penale, con la sentenza n. 37606 del 16 settembre 2015, in conferma dei precedenti pronunciamenti, ha statuito che: *“sussiste la fattispecie di omicidio sorretto da dolo diretto ed alternativo, e non quello di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l'idoneità offensiva della medesima, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza, in capo all'agente, dell'animus necandi, con la conseguenza che risponde di omicidio con dolo diretto alternativo chi prevede e vuole, come scelta sostanzialmente equipollente, la morte o il grave ferimento della vittima (conforme Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 30694 del 31 maggio 2011).*

La figura del “dolo eventuale”, si individua quando: *“l'agente, rappresentandosi l'eventualità di un evento più grave, non avrebbe agito diversamente anche se di esso avesse avuto la certezza e dello evento non voluto ha comunque accettato il rischio che si verificasse”,* come precisato dalla Corte di Cassazione, penale, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12433 del 26 novembre 2009.

In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando: *“l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verificasse”,* come significato dalla Corte di Cassazione, penale, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 33343 del 18 settembre 2014.

La linea di demarcazione, quindi, tra “dolo eventuale e colpa cosciente”, è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso, non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettative, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Pedone investito e infezione ospedaliera: responsabilità**

Il Tribunale di Milano, sezione I, con la sentenza n. 4841 del 16 aprile 2015, ha precisato che: *“il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone ma occorre, altresì, che la condotta del pedone confi=*

*guri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento", in ciò conformandosi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione.*

Ed infatti, la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma I°, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.

Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.

Per quanto, poi, alla responsabilità medica: *"il pedone investito ha il solo onere di dedurre qualifiche inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del medico l'onere di dimostrare il contrario, e/o che non sia responsabile di scarsa diligenza o di imperizia, e/o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno"*, come ben precisato dalla Corte di Cassazione Civile nella sentenza n. 15993/2011.

Ne sussegue che, laddove il CTU medico legale abbia accertato che il paziente aveva contratto una infezione in occasione del ricovero presso l'ospedale e subito dopo essere stato investito dall'auto-vettura, il Giudice adito ha la prova della responsabilità dei sanitari (anche per considerazioni di ordine statistico probabilistico).

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito, imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere, quindi, la totalità della prestazione risarcitoria, anche da una sola delle persone coobbligate, mentre, la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili, come ha più volte precisato la S.C..

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Danno non patrimoniale: prova**

La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza n. 7191 del 10 aprile 2015, ha precisato che: *"in sede di accertamento e liquidazione dei danni conseguenti a sinistro stradale, anche i danni non patrimoniali debbono essere dimostrati, quanto meno con riferimento a presunzioni, per giustificare l'attribuzione del risarcimento. Nello specifico assume grande rilevanza la qualità ed intensità della relazione affettiva e familiare tra la vittima dell'incidente ed i parenti.*

Infatti, anche i danni non patrimoniali debbono essere dimostrati, quanto meno con riferimento a presunzioni, per giustificare l'attribuzione del risarcimento.

Ne deriva che la carenza dell'elemento probatorio, rileva anche con riferimento al danno patrimoniale, per cui, i danneggiati, sono tenuti a provare, per esempio, che la vittima disponesse di un reddito e che contribuisse al mantenimento della famiglia, e/o darsi prova di una qualche, sia pur mini-

ma rimessa in denaro del defunto in favore dei familiari, etc., così da giustificare la domanda risarcitoria.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Insidia stradale: onere della prova**

Con l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI (sottosezione III), n. 1896 del 3 febbraio 2015, è stato precisato che: *“la prova del caso fortuito (che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo), incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia”*.

Nella ricorribilità dell'art. 2051 c.c., la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita, ed in tal caso, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria, incomberà alla parte convenuta dimostrare il caso fortuito.

L'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia non è legittima, pertanto, il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico (qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta 'insidia'), riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, *sub specie* di prova liberatoria del caso fortuito, poiché, invero, il danneggiato è tenuto a fornire positiva prova anche in riferimento al nesso di causalità, tra il danno e la *res*, e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, rilevandosi, infatti, che il nesso causale non può per definizione essere per ciò pacifico.

Ne deriva che, la oggettiva pericolosità e/o *“l'insidiosità”* della *res*, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità, riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un *prius* logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Danni da sinistro stradale: tabelle milanesi**

La Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, con la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, ha statuito che: “a) il danno non patrimoniale va risarcito in tutte e tre le voci (biologico, morale ed esistenziale) di cui è composto; b) il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute può essere determinato nel quantum facendo riferimento alle tabelle milanesi, purchè si garantisca alla vittima dell'illecito un ristoro equo, congruo e proporzionato alla gravità dell'offesa subita (se l'importo tabellare non

appare sufficiente in rapporto al pregiudizio patito, la somma da risarcire può essere aumentata); c) è risarcibile il danno da perdita della vita immediatamente conseguito alle lesioni riportate a seguito dell'evento illecito (c.d. "danno tanatologico"), così evidentemente intendendo superare il criterio della individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini dell'acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile *iure successionis*.

Nello specifico va evidenziato che la materia del "danno non patrimoniale", in caso di lesione del diritto alla salute, non è ancora stata disciplinata a livello normativo.

Ed infatti, sono diversi gli strumenti (tabelle per la determinazione del *quantum*) che vengono utilizzate al fine di conteggiare gli importi da corrispondere al danneggiato, a secondo che l'evento illecito sia stato originato dal rapporto di lavoro, da circolazione stradale, da malasanità o da altro ancora.

Per alcuni tipi di illecito, in detta assenza, si fa riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dai tribunali italiani, ed in particolare a quelle elaborate dal Tribunale di Milano, da considerarsi valido in tutto il territorio nazionale, utilizzate, in sede assicurativa RC auto, per le liquidazioni dei danni macropermanenti (ossia, dei danni i cui postumi permanenti siano contenuti tra i 10 ed i 100 punti percentuali di invalidità), debitamente acclarato anche dalla Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, con la sentenza n. 12408 del 07 giugno 2011.

Per i danni micropermanenti da circolazione stradale, invece, è utilizzata una unica tabella, subito elaborata ed allegata all'articolo 139 del richiamato Codice delle Assicurazioni.

Costituendo, quindi, le tabelle milanesi un riconosciuto valido parametro di riferimento per il risarcimento del danno, il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali la somma in essa prevista (quale ristoro del danno patito), debba essere considerata maggiore di queste tabelle.

La S.C. ha, altresì, precisato che la circostanza attenuante, di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., per la sua portata generale, può essere riconosciuta anche quando il danno risarcibile sia di natura psichica o morale, ben potendo anche quest'ultimo essere suscettibile di quantificazione e di riparazione.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Sottopassaggio allagato: danni da risarcire**

Il Tribunale, Milano, sez. X, sentenza 23/01/2015 in un caso di danni ad un veicolo, causato dallo allegamento di un sottopassaggio, ha precisato che: *"la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è di tipo oggettivo e può essere assunta anche da una PA che sia proprietaria e custode del bene in oggetto, dunque in posizione qualificata rispetto al bene, e che pertanto ricorra in capo alla stessa l'onere della prova liberatoria"*.

Si tratta, nel caso, da danno in custodia, ex art. 2051 c.c., per cui si considera responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia del Comune, salvo che questi non dimostri il caso fortuito, superando così la concezione secondo la quale per l'individuazione del soggetto responsabile, si faceva leva sul comportamento della persona piuttosto che sulla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.

Detta norma prevede, infatti, che il soggetto responsabile vada individuato in colui che ha una relazione qualificata con la cosa e un potere di uso della stessa, reso possibile dall'esercizio di un diritto di proprietà, e/o di altro diritto reale, e/o personale di godimento.

La P.A. incontra il limite posto dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere*, in forza della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, un pericolo cioè non visibile e non prevedibile - e quindi non evitabile con l'ordinaria diligenza -, che dia luogo al cd. "trabocchetto" o insidia stradale.

La responsabilità delineata dall'art. 2051 ha carattere oggettivo, per cui si richiede solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre non rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

La responsabilità è, quindi, esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, cioè il fortuito si riconduce non alla cosa in sé ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

La custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata.

Responsabile del danno proveniente dalla cosa non è il proprietario (come nei casi di responsabilità oggettiva di cui agli artt. 2052, 2053 e 2054 ultimo comma), ma il custode della cosa.

Rileva, quindi, la relazione di fatto, e non semplicemente quella giuridica, tra il soggetto e la cosa, che legittima l'affermazione di responsabilità, fondandola sul potere di "governo della cosa", in quanto la sola relazione giuridica tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (facenda solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa.

Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 458 del 26 maggio 2011, richiamandosi alla sentenza n. 15383/06, emessa dalla Cassazione, ha precisato che: "tale potere di governo si compone di tre elementi, cioè il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi ed il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno"

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Ostacolo imprevedibile sulla carreggiata: responsabilità**

Del tutto pacifico, come ben precisato dalla S.C., che, per quanto alla responsabilità in capo all'ente proprietario della strada: "*la non visibilità assume rilievo oggettivo, mentre la non prevedibilità ha carattere soggettivo*".

La possibilità, e/o l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza non si attecchiano univocamente in relazione a tutti i tipi di beni demaniali, ma vanno accertati in concreto da parte del giudice di merito.



Per i beni del demanio stradale, si è precisato che la possibilità in concreto della custodia va verificata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.

Ad esempio, per le “autostrade”, che sono naturalmente destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento circa l'effettiva possibilità del controllo in base ai parametri sopra ricordati conduce in genere a conclusioni affermative, e cioè a ravvisare la sussistenza di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 (vedasi Cassazione, Sezione III, sentenza n. 488 del 15 gennaio 2003).

Se il danno è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio di costruzione e/o quello di manutenzione, la P.A. ne risponde, ex art. 2051, nel mentre, laddove la P.A. dimostra che il danno è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee (esempio macchia d'olio), create da terzi, non conoscibili, nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, è liberata da responsabilità, poichè queste cause estrinseche integrano il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 (tra le tante Cass. Sez. III, 26 giugno 2012, n. 10643; Cass., Sez. III, sent. n. 8157 del 03 aprile 2009).

Il Tribunale, Reggio Emilia, sez. II civile, sentenza n. 1392 del 23 ottobre 2014, chiamato a pronunciarsi su richiesta danni determinatosi causa di un ostacolo nella strada, così ha stabilito: *“l'ente gestore di una strada non risponde del danno causato da una situazione di pericolo estemporanea o da una alterazione imprevedibile dello stato delle cose, non eliminabile nell'immediatezza ma solo successivamente, quando il danno stesso si sia verificato nel lasso temporale necessario ad intervenire, atteso che l'oggettiva impossibilità di controllo si pone come limite alla configurabilità della custodia. La custodia presuppone il potere di governo della res; se l'esistenza della custodia non può essere a priori esclusa in relazione alla natura demaniale del bene, neppure può essere ritenuta in ogni caso sussistente anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo del bene, che è il presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo. La presenza del caso fortuito (il quale opera sul piano del rapporto causale, recidendo ogni nesso tra custodia e danno) esclude in radice la possibilità di configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2043, dato che non è ravvisabile in concreto alcun profilo di colpa nella condotta del gestore”* (conforme Tribunale di Piacenza, sentenza n. 458 del 26 maggio 2011).

In altri termini, se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia, e quindi non vi è responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051, poichè manca un elemento costitutivo della custodia (cioè la controllabilità della cosa).

Residuerà, se del caso, una responsabilità secondo l'ordinario paradigma di cui all'art. 2043, pur nella doverosa precisazione che, insidia o trabocchetto, costituiscono solo elementi sintomatici della responsabilità pubblica, ma niente esclude che la responsabilità si possa in concreto configurare anche in un diverso comportamento colposo dell'amministrazione, in quanto: *“limitare aprioristicamente la responsabilità della P.A. per danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto, non trova alcuna base normativa nella lettera dell'art. 2043 c.c., e rappresenterebbe quindi un'indubbia posizione di privilegio per la parte pubblica* (Cass., sentenze nn. 23277/2010 -18204/2010 – 5445/2006).

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Riconseguimento patente – presupposizione di revoca**

Con circolare n. 29675 del 21 dicembre 2015, il Ministero dei Trasporti ha precisato che: *“la revoca triennale della patente di guida prevista per i conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna e non dalla data di accertamento del reato”*, così correttamente interpretandosi l’art. 219, comma 3-ter, della Legge 120/2010, in riferimento agli artt. 186, 186-bis e 187, debitamente avvalorata dalla ordinanza emessa dal Tribunale di Como, II Sez civile, nonché dal TAR, Piemonte-Torino, sez. II, con la sentenza 14/10/2015 n° 1415.

Secondo la suddetta circolare, è proprio sul piano logico che appare dirimente il fatto che i 3 (tre) anni per il riconseguimento della patente debbano decorrere dalla revoca, non potendo precederla. Essendo, poi la revoca, conseguente alla sentenza penale passata in giudicato, anche i 3 (tre) anni per il riconseguimento debbono decorrere da tale data, altrimenti si farebbero decorrere i tre anni da un momento in cui la patente non è stata ancora privata definitivamente di validità ed efficacia.

Il legislatore, infatti, al fine di fissare il riferimento temporale, dal quale decorre il triennio utile per conseguire una nuova patente di guida, ha utilizzato la locuzione *“accertamento del reato”*, il che consente di ritenere che *“detto termine decorra dal momento dell'accertamento del reato da parte del giudice”*, il che presuppone il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del *dies a quo*, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente, nella data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna.

Il riconseguimento della patente presuppone, pacificamente, la revoca della stessa che, ai sensi dell’articolo 224, consegue ad una sentenza irrevocabile di condanna.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Rifiuto alcoltest – termini sospensione della patente**

L’art. 186-bis, comma 6 così recita: *“...Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.”*

A tal proposito, il Giudice del Tribunale di Urbino, con la sentenza n. 107 del 02 ottobre 2015, richiamandosi al recente orientamento della Corte di Cassazione, Sezione IV, cui alla sentenza n. 15184 del 24 marzo 2015, ha statuito che: *“al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza disciplinato dal comma 7 dell'art. 186 C.d.S. non si applica la previsione di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata allorquando il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato”*, per cui ha dichiarato il conducente colpevole del reato contestato, condannandolo alla pena di mesi 5 e giorni 10 di arresto ed € 1.400,00 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata di giorni 165, nonché alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1.

La *ratio* della norma sopra citata, nella parte in cui prevede il raddoppio del periodo di sospensione di patente allorquando il conducente guidi un'autovettura di proprietà altrui, appare chiara in quanto, il legislatore, ha voluto reprimere in maniera più severa il comportamento di chi si mette alla guida di una vettura non di sua proprietà e per la quale non è possibile operare il sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Con la sopracitata sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha così enunciato il seguente principio di diritto: *“il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. C), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 186 C.d.S. dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell'art. 186, comma 7, 2° periodo tra il minimo di 6 mesi ed il massimo di 2 anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”*.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Revisione della patente di guida**

Il dubbio che il guidatore non sia più in possesso dei requisiti per la guida dei veicoli trova richiamo nell'art.128 del C.d.S.

Tale norma stabilisce che *“Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”*(comma 1).

In particolare, per quanto concerne le conseguenze di un sinistro, il comma 1-ter così dispone: *“E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico*

*sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.*

Il provvedimento che impone la revisione della patente di guida a carico del conducente, pur se responsabile di un sinistro stradale, non è, però, sufficientemente motivato qualora faccia riferimento al solo fatto dell'incidente, senza richiamare ed esplicitare altre diverse circostanze.

Infatti, pur laddove sussista responsabilità del guidatore per la violazione commessa, tale circostanza non può giustificare, da sola, la necessità finalizzata alla sottoposizione alla revisione della patente, dovendosi, invero, fornire adeguato supporto motivazionale, così da comprendersi compiutamente le ragioni sottese all'asserito deficit di capacità tecnica in capo al conducente del veicolo.

Significa la giurisprudenza al riguardo che *“l'adozione di detta misura richiede in ogni caso una motivazione, ancorché stringata, sulle circostanze che inducano a revocare in dubbio l'idoneità psico-fisica o la capacità tecnica relativa alla guida dei veicoli (v. Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2013 n. 4300), giacché il mero accadimento del sinistro, ancorché in presenza di feriti, non può essere considerato un presupposto di per sé sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio circa la permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'adeguata motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano, distinguendola, la singola fattispecie (v., ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 5 maggio 2014 n. 759).*

La revisione della patente di guida di cui all'art. 128, comma 1 del Codice della Strada, sulla scorta di quanto affermato da numerosi precedenti giurisprudenziali, si caratterizza *“non come una sanzione amministrativa, bensì come provvedimento non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale e, dunque, come misura cautelare volta a sottoporre il titolare della patente di guida ad una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e di quella tecnica alla guida, entrambe richieste non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo (v., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1669 del 18 marzo 2011).*

Ed infatti, dal provvedimento con il quale viene prescritta la revisione della patente di guida devono emergere le ragioni su cui poggiano gli asseriti “dubbi”.

Più precisamente, la giurisprudenza ritiene che non una qualsiasi violazione al codice della strada possa dar luogo a revisione della patente, ma occorre che vi siano o profili di obiettiva gravità della (anche singola) condotta, avendo riguardo ai contesti di tempo e di luogo, o reiterate violazioni (v. T.A.R. Trento, sent. n. 10 del 14/01/2015), per cui un qualunque incidente avvenuto, pur in presenza di feriti o contusi, di per sé non integra il ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica, se tale deduzione non è sorretta da un'idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati (ex plurimis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16.10.2014, n. 2478,; ma anche T.A.R. Piemonte, 5.5.2014, n. 759; T.A.R. Marche, sez. I, 25.2.2014, n. 277; T.A.R. Sardegna, sez. I, 7.2.2013, n. 107; T.A.R. Toscana, sez. II, 2.3.2011, n. 392; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 28.3.2011, n. 284).

Di conseguenza, *“è illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione si limita a fare menzione dell'infrazione contestata, la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dell'idoneità tecnica . Il mero fatto inerente l'accadimento del sinistro non possa essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione, fondata su elementi*

*soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano (distinguendola) la singola fattispecie (ex plurimis T.A.R. Toscana ,Sez. II, sent. n. 208 del 03.02.2015; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988; .A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2013 n. 1848; T.A.R. Marche 11 luglio 2013 n. 566; .A.R. Toscana sez. II, 2 marzo 2011).*

In definitiva, si può affermare che il fatto di aver causato un sinistro, anche con conseguenze di un certo rilievo, può, al massimo, comportare ad indizio della perdita dei requisiti di perizia nella guida ma, salve ulteriori motivazione, ma non può dare, per sé solo, la certezza che tale perdita possa essersi verificata.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

### **Guida in stato di ebbrezza alcolica – di sostanze stupefacenti e/o psicotrope Lavoro di pubblica utilità**

Con le ultime modifiche apportate al Codice della Strada, il legislatore ha previsto, nel caso di accertamento delle violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, comma 2, del C.d.S.), e/o per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ex art. 187 C.d.S., la possibilità per il trasgressore di potere usufruire del "lavoro di pubblica utilità", che ha lo scopo principale di recupero del trasgressore della violazione alla normale vita sociale, riconoscendogli, in via secondaria, delle agevolazioni alla pena stabilita al riguardo dal Giudice.

Prevede, infatti, l'art. 186, comma 9-bis del Codice della Strada, a cui si conforma anche l'art. 187, comma 8bis, C.d.S.: *Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.*

Nell'applicazione della sopra normativa, succede, talvolta, che il Giudice, il quale deve individuare il luogo in cui il "lavoro di pubblica utilità" deve essere svolto, provveda a stabilirlo "fuori dell'ambito della Provincia in cui il condannato risiede", ma una tale circostanza, oltre essere "irragionevole"

le", risulta essere anche in palese violazione della norma che la riguarda, e cioè dell'art. 54 del D.lgs. 274/2000.

Ed infatti, l'art. 54 del D.lgs. 274/2000, nel regolare il lavoro di pubblica utilità, stabilisce, al terzo comma, che: *"l'attività viene svolta nell'ambito della Provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato"*.

Preme quindi sottolineare che, "l'istituto del lavoro di pubblica utilità", previsto nei casi di violazione tanto dell'art. 186 (guida in stato di ebbrezza alcolica), quanto dell'art. 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope), del C.d.S., non è una mera facoltà che può o non può concedere il Giudice, incaricato del caso, bensì espresso obbligo di legge.

Ed infatti, tale fattispecie è sempre e comunque riconosciuta - dovuta al trasgressore di queste violazioni, ad eccezione che sia il trasgressore stesso a rifiutarla.

In tale contesto, pertanto, il Giudice deve ammettere l'imputato della violazione, ex art. 186 e/o 187 del C.d.S., a svolgere il lavoro di pubblica utilità "per un tempo non superiore alle sei ore settimanali", ferma, altresì, la facoltà di poter svolgere le sei ore in un'unica giornata lavorativa nell'arco della settimana.

Tale disposizione normativa consente al Giudice di disporre di una certa flessibilità nello stabilire "modi e tempi dello svolgimento della pena", in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del trasgressore della violazione.

Il luogo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, può essere decisa dal condannato e, laddove ciò non avvenga, va individuato a cura del Giudice, con il solo vincolo che, detto luogo, si trovi nell'ambito della Provincia in cui il condannato risiede.

Ed infatti, la normativa prevede che *"l'attività lavorativa deve essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, tali esigenze – costituenti situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate – ben possono essere pregiudicate da circostanze (preesistenti o sopravvenute) che le rendano non compatibili, o non più compatibili, col precetto che l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato"*.

La normativa, di cui qui si parla, assolve alle previsioni, peraltro, dell'art. 3, nonché dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, volte a statuire che *"le pene devono tendere alla rieducazione del condannato"*, poiché *"la funzione rieducativa della pena e la risocializzazione del condannato devono avvenire sulla base di criteri individualizzabili e non su rigidi automatismi"*.

La finalità rieducativa della pena (stabilita dall'art. 27, terzo comma, Cost.), deve, pertanto, riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria.

Quest'ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione.

Tali principi, quindi, ben si adattano tanto alla "guida in stato di ebbrezza alcolica" (ex art. 186 del C.d.S.) quanto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (ex art. 187 C.d.S.), nella quale la finalità rieducativa della pena, e il recupero sociale del soggetto, risulta essere particolarmente accentuata e perseguita mediante la volontaria prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott. Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

## **Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada**

Il sistema legislativo italiano prevede l'obbligo per ogni veicolo circolante, sia esso autoveicolo, motociclo o natante, di essere munito di una copertura assicurativa affinché, in caso di incidente, il danneggiato possa essere giustamente risarcito dei danni subiti.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito nel 1969 con la legge numero 990, ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di incidente con veicolo non identificato (si pensi al caso in cui dopo il sinistro controparte riesca a fuggire senza consentire al danneggiato di annotare gli estremi della targa), oppure veicolo non coperto da assicurazione o ancora veicolo assicurato da Compagnia che al momento del sinistro si trova in stato di liquidazione coatta.

Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Rappresentato dalla Consap G.V.S, Ente alle dipendenze della P.C.M, opera su tutto il territorio nazionale mediante la designazione delle Compagnie assicurative che, a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro, gestiscono la procedura come se il veicolo responsabile del sinistro (sia esso non identificato, non assicurato o assicurato da una Compagnia in liquidazione) fosse assicurato presso di loro.

La richiesta di risarcimento deve essere quindi inviata, tanto alla Consap G.V.S. , quanto alla Compagnia Assicuratrice designata in relazione al luogo dove è avvenuto il sinistro.

Quest'ultima procederà a risarcire i soli danni alla persona nel caso di veicolo non identificato (con il solo limite del risarcimento danni a cose nel caso di lesioni gravi ma a condizione che il danneggiato sia anche proprietario del mezzo), mentre negli ulteriori casi residui provvede a risarcire sia i danni a cose che persona (veicoli e/o natanti non assicurati, casi in cui le imprese assicuratrici vengano poste in liquidazione coatta amministrativa, per danni cagionati da veicoli posti contro la volontà del proprietario, oltre che in due ulteriori casi marginali).

La Compagnia Assicuratrice designata, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, verifica in primis che sussistano i presupposti per il suo intervento e, appurato che la domanda rientri tra la sua competenza, entro 60 giorni formula al danneggiato un'offerta di risarcimento o comunica a questo i motivi per i quali ritiene di non poter formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritenga che il sinistro non sia mai avvenuto).

La Compagnia designata, una volta liquidato il danno, procede ad identificare il danneggiante, ove possibile, ed a pretendere da quest'ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato esercitando la *c.d. azione di rivalsa*.

Unico neo della presente procedura che le liquidazioni sono molto lente e comunque ricomprese entro massimali più bassi rispetto a quelli previsti dalla legge per le compagnie ordinarie.

Avv. Angelo Pisarro Consigliere Regionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Dott.ssa Carola Maglie Consigliere Regionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura